




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2012

Emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

(Conversione in legge del DL 4/2014)

N. 78 – 6 marzo 2014



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2012

Emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

(Conversione in legge del DL 4/2014)

N. 78 – 6 marzo 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2012

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VI Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Sanga

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: VI Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2	1
MISURE URGENTI PER L'EMERSIONE E IL RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO	1
ARTICOLO 1, COMMA 3, LETTERA A)	3
ASSUNZIONI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	3
ARTICOLO 1, COMMA 3, LETTERA B)	5
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	5
ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA.....	7
ARTICOLO 2, COMMA 3	13
DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI INAIL	13
ARTICOLO 2, COMMA 4	15
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SU TELEFONI CELLULARI	15
ARTICOLO 3, COMMI 1-4	16
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER ALLUVIONE GENNAIO 2014	16
ARTICOLO 3, COMMA 5	17
RIFIUTI PRODOTTI PER EFFETTO DELL'ALLUVIONE DEL GENNAIO 2014 IN EMILIA-ROMAGNA	17
ARTICOLO 3, COMMA 6	18
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN SARDEGNA DOPO LE ALLUVIONI DEL 2013	18
ARTICOLO 3, COMMA 7	19
PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	19
ARTICOLO 4	21
COPERTURA FINANZIARIA	21

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre norme urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero

Normativa vigente L'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 167/1990¹ dispone l'obbligo - a carico dei soggetti residenti in Italia (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) che detengono investimenti o attività all'estero² suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia - di indicare tali investimenti e attività nella dichiarazione dei redditi.

La norma consente - ai soggetti che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione previsti dall'art. 4, c. 1, del decreto legge n. 167/1990 in materia di attività e degli investimenti detenuti all'estero - di presentare una richiesta spontanea per la regolarizzazione delle stesse (comma 1).

La procedura di collaborazione volontaria, relativa alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2013, può essere attivata fino al 30 settembre 2015 (art. 5-*quater*, commi 1 e 3, del DL n. 167/90 inserito dal comma 1).

In particolare, si stabilisce che:

- a) nella richiesta da presentare all'amministrazione finanziaria devono essere forniti i documenti e le informazioni utili per l'individuazione dei redditi utilizzati per l'acquisto delle attività all'estero, nonché l'indicazione dei redditi realizzati dalla eventuale dismissione o utilizzo delle attività medesime. Tali documenti e informazioni sono necessari se riferiti ad un periodo per il quale non sono scaduti i

¹ Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

² L'obbligo rileva non solo nel caso di possesso diretto, ma anche con riferimento al criterio di «titolare effettivo» di cui al d.lgs. n. 231/1997 cui la norma rinvia (persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari).

termini di prescrizione (art. 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), del DL n. 167/90 inserito dal comma 1);

- b) il contribuente è tenuto al versamento delle somme dovute, comprensive di sanzioni, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione (art. 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), del DL 167/90 inserito dal comma 1).

Non possono accedere alla collaborazione volontaria i soggetti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi alle attività oggetto di richiesta, anche se rivolte a soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o soggetti concorrenti nel reato. Entro 30 giorni dal versamento, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-*quater*, commi 2 e 3, inseriti dal comma 1).

Le ulteriori modalità applicative della disciplina in esame saranno contenute in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 5-*sexies*, del DL 167/90, inserito dal comma 1).

I soggetti che aderiscono al programma di collaborazione volontaria beneficiano, limitatamente agli imponibili riferiti alle attività estere, di alcune riduzioni delle sanzioni penali ed amministrative (articolo 5-*quinquies*, comma 1, inserito dal comma 1).

In materia di sanzioni penali di cui al D.Lgs. n. 74/2000, sono escluse le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione, di cui agli artt. 4 e 5 e sono diminuite fino alla metà le sanzioni per dichiarazioni fraudolente per operazioni inesistenti o per altri artifici.

In materia di sanzioni amministrative, sono previste riduzioni dell'ammontare delle stesse in presenza di specifiche condizioni.

I benefici in termini di sanzioni penali e amministrative sono subordinati all'effettivo versamento dell'ammontare dovuto, da eseguire entro i termini stabiliti (art. 5-*quinquies*, DL 167/90, inserito dal comma 1).

Nel caso in cui, nell'ambito della procedura, siano esibiti o trasmessi documenti o atti falsi, si applica la reclusione per un periodo compreso tra 18 mesi e 6 anni (art. 5-*septies*, del DL167/90, inserito dal comma 1).

Le entrate derivanti dalla disciplina in esame affluiscono in un apposito capitolo d'entrata per essere destinate al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e coesione, al fondo per la riduzione fiscale agli investimenti pubblici. La ripartizione fra le predette finalità è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame.

La relazione tecnica afferma che ai commi 1 e 2 non si ascrivono effetti finanziari (se non nella misura simbolica di 1 euro) in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti che potrebbero aderire sia della quota di attività finanziarie e patrimoniali che potrebbero essere oggetto di collaborazione volontaria.

In ogni caso, ai sensi del comma 2, gli introiti affluiranno ad apposito capitolo d'entrata per essere destinati, anche mediante riassegnazione, alle finalità indicate nel comma medesimo. Tale disposizione è ritenuta neutrale dalla RT, atteso che sono destinate alla spesa soltanto le risorse effettivamente versate al bilancio e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196 del 2009.

Al riguardo si osserva preliminarmente che l'utilizzo delle risorse in esame è subordinato all'effettiva realizzazione del relativo gettito. In proposito andrebbe confermato che la procedura prefigurata consenta la verifica dell'effettivo incasso e la destinazione del medesimo a finalità di spesa, assicurando comunque l'invarianza degli effetti sui saldi.

In particolare, tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di *una tantum*, andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo (che non sembrerebbero assumere la medesima valenza *una tantum*). Ciò al fine di escludere un peggioramento dell'indebitamento netto strutturale.

Andrebbe infine chiarito se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendano al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in commento.

ARTICOLO 1, comma 3, lettera a)

Assunzioni presso l'Agenzia delle entrate

Le norme, per finalità di potenziamento dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, autorizzano l'Agenzia delle entrate, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti per assunzioni	4,5	24,0	41,5	4,5	24,0	41,5	4,5	24,0	41,5
Maggiori entrate contributive e fiscali su stipendi				2,2	11,8	20,4	2,2	11,8	20,4

La relazione tecnica chiarisce che la spesa autorizzata consente, a regime, l'assunzione di complessive 1.100 unità di personale nella terza area, fascia retributiva F1. Si tratta di personale in possesso di diploma di laurea, anche in ingegneria per le funzioni ereditate dall'incorporata Agenzia del territorio e le incombenze legate alla riforma del catasto. In base al proprio regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato. La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio dal 1° luglio di ogni esercizio, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista all'inizio dell'esercizio successivo. Ne consegue che le assunzioni programmate dall'Agenzia si completeranno dal 1° gennaio 2017. L'onere finanziario è stato calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000, e per un neoassunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari ad euro 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nel triennio e a regime. La tabella è stata costruita considerando che:

- il personale è immesso nel tirocinio per 6 mesi che si svolgono tutti nell'anno di riferimento;
- il numero delle unità di personale assunte è inferiore al numero degli ammessi al tirocinio in quanto tiene conto delle fisiologiche percentuali di abbandono e della selezione finale svolta in esito al tirocinio;
- le assunzioni sono a tempo indeterminato e decorrono tutte dal 1° gennaio.

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Unità di personale ammesse al tirocinio nell'anno	480	420	420	0
Unità di personale assunte nell'anno	0	400	350	350
Unità di personale assunte (totale progressivo)	0	400	750	1.100
Spesa complessiva (valori approssimati)	4,5	24,0	41,5	55,0

Al riguardo, si osserva che la quantificazione appare coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, comma 3, lettera b)

Disposizioni concernenti il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Legislazione vigente. L'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007, ha autorizzato l'Agenzia delle dogane ad effettuare assunzioni di personale utilizzando prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate ovvero ricorrendo alla mobilità. Le assunzioni e la mobilità sono autorizzate per una spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Le norme stabiliscono - per finalità di potenziamento dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale - che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007 continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le diverse sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si rammenta che l'articolo 23-*quater* del decreto legge 95/2012 ha disposto la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Il personale dell'AAMS è trasferito all'Agenzia delle dogane mantenendo l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Analoghe disposizioni sono dettate per i dipendenti dell'ASSI, limitatamente a coloro che sono trasferiti all'Agenzia delle dogane. Con successivi provvedimenti sono state adeguate le dotazioni organiche dell'Agenzia delle dogane, ridenominata Agenzia delle dogane e dei monopoli. I dipendenti trasferiti sono stati inclusi nelle sezioni "Dogane" e "ASSI" della dotazione organica dell'Agenzia.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione.

Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente

all’Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione « ASSI » alla sezione «Monopoli » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Va rilevato tuttavia che una tabella riepilogativa degli oneri, allegata alla relazione tecnica, rende evidente che tutti i dipendenti della sezione ASSI sono destinati a transitare nella sezione “Dogane” analogamente ai dipendenti della sezione “Monopoli”. Al termine dell’operazione nessun dipendente rimarrà inquadrato nelle sezioni “ASSI” e “Dogane”.

La relazione tecnica evidenzia in primo luogo che risultano ancora disponibili 12,7 milioni della spesa autorizzata a norma dell’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007. In forza delle norme in esame, tali somme possono essere utilizzate anche per finanziare il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali distinte sezioni sono state infatti mantenute in sede di unificazione anche in relazione ai maggiori trattamenti economici percepiti dal personale dall’Agenzia delle dogane rispetto a quelli in servizio presso l’Agenzia dei monopoli, nonché rispetto al personale in servizio presso l’ASSI.

Il passaggio di personale tra le sezioni può realizzarsi anche progressivamente, in coerenza con il processo di riorganizzazione e di razionalizzazione. Tali processi, in connessione con la recente incorporazione, sono volti in una prima fase alla eliminazione delle duplicazioni, per poi tendere al progressivo sviluppo di sinergie nei vari settori tecnico-operativi (accise, tabacchi e giochi). Il costo teorico complessivo, in astratto, dell’integrale passaggio di tutto il personale nella sezione Dogane sarebbe di circa 10,2 milioni di euro, come riepilogato in una tabella allegata alla relazione tecnica qui non riprodotta³. Tale importo non è superiore alle somme di cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli già dispone (per un ammontare residuo di circa 12,7 milioni di euro) per finalità di reclutamento ai sensi dell’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007. Secondo la RT non si tratterebbe, quindi, di un costo aggiuntivo, ma solo di un’ulteriore modalità di impiego di risorse già disponibili per finalità di reclutamento.

Al riguardo si rileva che l’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007 era originariamente finalizzato all’incremento del numero delle unità di personale in servizio presso l’Agenzia delle dogane, mentre con la norma in esame i residui fondi vengono utilizzati esclusivamente per il miglioramento del trattamento economico di personale già in

³ La tabella indica per ciascuna delle sezioni considerate della dotazione organica dell’Agenzia (Dogane e ASSI) le unità in servizio in ciascuna Area (III, II e I), suddivise per fascia economica. Per ogni tipologia di personale così individuata, la tabella indica il maggior onere retributivo connesso con il reinquadramento nella sezione Dogane. Con la spesa di 10,2 milioni di euro si procede al reinquadramento di circa 2.400 unità di personale

servizio. La norma appare dunque finalizzata a destinare somme, a suo tempo stanziata in bilancio per altra finalità, alla perequazione di trattamenti economici per categorie di personale impegnate in mansioni analoghe all'interno della stessa struttura amministrativa. Andrebbe confermato - sulla base di dati relativi alle effettive esigenze di personale rispetto alle funzioni da espletare - che la necessità di ricorso ad assunzioni, cui le somme in questione erano originariamente destinate, non possa presentarsi in futuro. Tanto premesso appare opportuno, anche al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine a future norme con carattere analogo, che il Governo chiarisca se:

- l'inquadramento all'interno di una nuova amministrazione con un trattamento economico di minor favore rispetto ai dipendenti già in servizio, in esito a procedure di transito di qualsivoglia natura, possa determinare un *vulnus* alla parità di trattamento dei lavoratori, che dovrà prima o poi essere sanato. In tale ipotesi, anche qualora siano esclusi oneri in fase di prima applicazione, i predetti transiti potrebbero costituire la premessa per l'emersione di futuri oneri, che andrebbero considerati ai fini della copertura;
- l'adeguamento disposto in favore del personale in esame possa costituire la premessa di richieste emulative (eventualmente con l'avvio di procedure contenziose) da parte di dipendenti di altre amministrazioni, volte a rivendicare il medesimo trattamento sulla base di un principio di equità.

ARTICOLO 2, commi 1 e 2

Disposizioni in materia tributaria e contributiva

Normativa vigente La legge di stabilità 2014 ha previsto, tra l'altro:

- una razionalizzazione della detrazione IRPEF per oneri tale da assicurare maggiori entrate pari a 488,4 mln nel 2014, 772,8 mln nel 2015 e 564,7 mln a decorrere dal 2016 ([comma 575](#)). Qualora entro il 31 gennaio 2014 non sia stato emanato il decreto per la suddetta razionalizzazione, la misura della detrazione IRPEF per oneri viene ridotta dal 19% al 18% per l'anno 2013 e al 17% a decorrere dal 2014 ([comma 576](#));

- una riduzione della spesa (c.d. *spending review*) tale da assicurare risparmi non inferiori a 600 mln nel 2015 e a 1.310 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (comma 427)⁴. Nelle more della definizione degli interventi di riduzione di spesa di cui al comma 427, è accantonata e resa indisponibile una quota delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili pari a 256 mln nel 2015 e a 622 mln annui nel 2016 e 2017 (comma 428, primo periodo). Sono esclusi dagli accantonamenti gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438⁵, 439⁶, 577 e 578⁷ (comma 428, terzo periodo). L'allegato 3 alla legge di stabilità evidenzia la ripartizione per ministeri delle predette somme accantonate.

Le norme dispongono le seguenti modifiche alla legge di stabilità 2014 (comma 1):

- vengono soppressi i commi 575 e 576. A tali commi risultavano ascritti effetti positivi pari a 488,4 mln nel 2014, 772,8 mln nel 2015 e 564,7 mln a decorrere dal 2016 (lettera **a**);
- viene modificato il comma 427 al fine di includere gli effetti di gettito stimati in relazione ai soppressi commi 575 e 576 soppressi negli obiettivi di risparmio di spesa. Pertanto, gli obiettivi finanziari della *spending review* sono rideterminati: *a) includendo il 2014, con obiettivo di risparmio pari a 488,4 mln; b) incrementando l'obiettivo da 600 mln a 1.372,8 mln nel 2015, da 1.310 mln a 1.874,7 mln negli anni 2016 e 2017; c) introducendo, a regime, un obiettivo di risparmio pari a 1.186,7 mln annui a decorrere dal 2018 (lettera b)*);
- viene modificato il comma 428 rideterminando la quota di dotazione dei ministeri da accantonare. In particolare: *a) viene incluso il 2014, prevedendo accantonamenti pari a 710 mln; b) viene incrementato l'accantonamento da 256 mln a 1.028,8 mln (+772,8 mln) nel 2015, da 622 mln a 1.186,7 mln negli anni 2016 e 2017 (+564,7 mln); c) viene introdotto, a regime, un obiettivo di risparmio pari a 1.186,7 mln annui a decorrere dal 2018 (lettera c)*). Viene contestualmente modificato il terzo periodo del comma 428 al fine di individuare quali tipologie di interventi non possano essere oggetto di accantonamento. In particolare, sono estese agli ulteriori accantonamenti le esclusioni già previste dalla norma originaria, ad eccezione di quelle riferite ai consumi intermedi e ai trasferimenti alle imprese per i quali l'esclusione si applica limitatamente agli importi originariamente fissati dalla legge di stabilità (lettera **d**)).

⁴ Tali risparmi sono conseguiti con il concorso delle Regioni, Province e autonome ed Enti locali (comma 429). In particolare, per l'anno 2015 la quota statale è 256 milioni e quella delle regioni è 344 mln; per gli anni 2016 e 2017 la quota statale è 622 mln, la quota regioni è 344 mln e la quota enti locali è 344 mln.

⁵ Trasferimenti correnti alle imprese.

⁶ Spesa per consumi intermedi.

⁷ Finanza pubblica per le regioni.

Gli effetti di minor gettito recati dalla soppressione dei commi 575 e 576 sono compensati dalle modifiche introdotte al comma 428 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate a2, c1, lett. a)									
IRPEF	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6
Add.le reg.le IRPEF				4,3	9,5	9,5	4,3	9,5	9,5
Add.le com.le IRPEF				1,6	3,0	2,6	1,6	3,0	2,6
Maggiori spese a2, c1, lett. a)									
Add.le reg.le IRPEF	4,3	9,5	9,5						
Add.le com.le IRPEF	1,6	3,0	2,6						
Minori spese a2, c1, lett. c)									
Accantonamenti lineari spese ministeri (spending review) (minore spesa corrente)	281,1	323,5	238,1	281,1	323,5	238,1	281,1	323,5	238,1
Accantonamenti lineari spese ministeri (spending review) (minore spesa in conto capitale)	428,9	449,3	326,6	207,3	449,3	326,6	207,3	449,3	326,6

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che la soppressione dei commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 (lettera a) determina effetti di segno opposto (quindi negativi) rispetto a quelli indicati in sede di approvazione della predetta legge (positivi). Pertanto, la perdita di gettito a valere sui tre saldi è indicata nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	-482,5	-760,3	-552,6
Add.le reg.le IRPEF	-4,3	-9,5	-9,5
Add.le com.le IRPEF	-1,6	-3,0	-2,6
TOTALE	-488,4	-772,8	-564,7

Ai fini della copertura dei predetti oneri, le lettere *b)*, *c)* e *d)* modificano i commi 427 e 428 della legge di stabilità 2014.

In particolare, la lettera b) aggiorna gli obiettivi di risparmio di spesa in termini di indebitamento netto della PA.

La seguente tabella evidenzia il confronto tra la formulazione originaria della legge di stabilità e la formulazione modificata dal provvedimento in esame.

milioni di euro

Comma 427, legge n. 147/2013 – spending review

	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
Ante modifiche DL in esame	0	600	1.310	1.310	0
Novellato dal DL in esame	488,4	1.372,8	1.874,7	1.874,7	1.186,7
DIFFERENZA	488,4	772,8	564,7	564,7	1.186,7

Per la quota risparmi che attiene al bilancio statale, la lettera *c)* dispone l'incremento degli accantonamenti previsti alla legge di stabilità 2014 sulle spese rimodulabili del bilancio dello Stato.

La seguente tabella evidenzia il confronto tra la formulazione originaria della legge di stabilità e la formulazione modificata dal provvedimento in esame.

milioni di euro

Comma 428, legge n. 147/2013 – accantonamenti dotazioni Ministeri

	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
Ante modifiche DL in esame	0	256	622	622	0
Novellato dal DL in esame	710	1.028,8	1.186,7	1.186,7	1.186,7
DIFFERENZA	710	772,8	564,7	564,7	1.186,7

Per quanto riguarda il **2014**, la relazione tecnica afferma che agli importi accantonati (710 milioni) corrispondono risparmi in termini di indebitamento netto per 488,4 milioni nello stesso anno. La valutazione degli effetti condotta per il 2014 circa l'impatto in termini di indebitamento netto tiene conto della spendibilità effettivamente osservata, in media, nell'ultimo triennio per le voci di spesa interessate dal provvedimento in oggetto.

La nuova ripartizione degli accantonamenti tra i ministeri (nuovo allegato 3 riferito al comma 428 della legge di stabilità 2014) è condotta in relazione all'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016.

Data la natura funzionale di tali accantonamenti (funzionali ad assicurare i risparmi fissati in termini di indebitamento dal comma 427), rimane stabilito che gli stanziamenti di bilancio accantonati potranno essere resi di nuovo integralmente disponibili qualora siano assicurati i risparmi di spesa previsti dal comma 427.

Rimane confermata l'esclusione dagli accantonamenti, già fissata dalla norma originaria, delle spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell'evento Expo Milano.

Restano altresì esclusi dagli accantonamenti gli stanziamenti di bilancio concernenti i crediti d'imposta che sono oggetto di razionalizzazione ai sensi dei commi 577 e 578 della legge di stabilità 2014.

Dai nuovi accantonamenti non sono invece esclusi i risparmi su consumi intermedi e trasferimenti alle imprese, che restano esclusi limitatamente agli importi indicati nella norma originaria della legge di stabilità.

Per i nuovi accantonamenti è confermata la possibilità per le amministrazioni, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, di proporre variazioni compensative, anche in relazione a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Al riguardo si osserva che la norma sostituisce, in termini di effetti finanziari, il maggior gettito IRPEF atteso dalla riduzione delle detrazioni per oneri con il conseguimento di maggiori risparmi di spesa. A tal fine vengono aggiornati gli obiettivi complessivi assegnati alla *spending review*, prevedendo risparmi già a decorrere dal 2014 e anche dal 2018 in poi.

Per gli esercizi a decorrere dal 2015 l'intero incremento dei risparmi è posto a carico del bilancio dello Stato, aumentando per un corrispondente importo le somme complessivamente accantonate nei vari stati di previsione della spesa, ai sensi dell'art. 1 comma 428 della legge di stabilità 2014.

Per il solo esercizio 2014 l'obiettivo di risparmio – determinato in termini di indebitamento netto (488,4 mln) – risulta invece inferiore alle somme corrispondentemente accantonate nel bilancio dello Stato (710 mln, scontati ai fini del saldo netto da finanziare).

Ciò premesso, si osserva in primo luogo che alle corrispondenti norme della legge di stabilità riguardanti i predetti accantonamenti non erano stati ascritti effetti in termini di saldo netto da finanziare, in linea con una consolidata prassi che non prevede l'iscrizione di risparmi su tale saldo in presenza di meri accantonamenti di risorse. In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti, tenuto conto che i risparmi in questione dovrebbero assicurare la

copertura rispetto a riduzioni di entrata che presentano caratteri di certezza nell'*an* e nel *quantum*.

Si evidenzia inoltre che le riduzioni sul saldo di bilancio sono identiche a quelle previste in termini di indebitamento dal 2015 in poi, mentre si prevede una differenza di importi solo nel 2014, dovuta, secondo la RT, ad un ridotto impatto delle misure previste in termini di indebitamento netto.

A tale riguardo andrebbero precisati i criteri sottostanti il differente impatto previsto per il 2014 ed i motivi per i quali tale diversificazione cessa a decorrere dal 2015. Questa diversa valenza non è infatti desumibile dal tenore delle disposizioni, che non indicano nel dettaglio le voci interessate dalle predette misure, limitandosi a esplicitare gli aggregati ai quali le stesse non si applicano. Valutazioni di maggior dettaglio in merito alle voci di spesa oggetto delle riduzioni indicate appaiono utili anche al fine di verificare l'effettiva conseguibilità dei risparmi prefigurati e di escludere la possibilità di effetti di "rinvio" o "rimbalzo" di spesa ad esercizi successivi.

Si segnala che nel prospetto riepilogativo il totale degli effetti riferiti al comma 1, lettera c), coincide con valori indicati nella relazione tecnica. I relativi importi sono disaggregati su due distinte voci, sulla base della natura della spesa (corrente o in conto capitale).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che per la copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 575 e 576 della legge n. 147 del 2013, in materia di revisione di detrazioni d'imposta, si provvede mediante l'incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato già previsti dall'articolo 1, comma 428, della medesima legge n. 147 del 2013. Al riguardo, seppure nella relazione tecnica – che quantifica l'ammontare complessivo dei nuovi accantonamenti in 710 milioni di euro per il 2014, in 772,8 milioni di euro per il 2015 e in 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 - si afferma che, al fine di garantire l'invarianza in particolare con riferimento ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, si è tenuto conto della spendibilità delle voci di spesa interessate effettivamente osservata in media nell'ultimo triennio, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'utilizzo anche di risorse di conto capitale per le coperture di oneri di parte corrente quali quelli derivanti dalla soppressione della revisione delle detrazioni d'imposta. Inoltre, appare

opportuno che il Governo fornisca rassicurazioni in merito al fatto che i suddetti accantonamenti - fermo rimanendo che le relative somme potranno essere rese nuovamente disponibili qualora, con gli interventi cosiddetti di spending review di cui all'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità per il 2014, sia assicurato il conseguimento degli obiettivi di risparmio già previsti a legislazione vigente – non pregiudicheranno, anche in considerazione della loro natura permanente, la funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 2, comma 3

Differimento del pagamento di premi assicurativi INAIL

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) dispone la riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni per il 2015 e 1.200 milioni a decorrere dal 2016. È altresì riconosciuto allo stesso ente, da parte del bilancio dello Stato, un trasferimento pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni a decorrere dal 2016. La riduzione dei premi e dei contributi è applicata nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe, operato tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio. Alle predette finalità si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese (articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008), nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dal 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro.

Le norme, finalizzate a consentire la rapida applicazione della disciplina sulla riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 1, comma 128, della legge 147/2013), differiscono al 16 maggio 2014 i termini relativi ai seguenti adempimenti richiesti per il medesimo anno:

- comunicazione, da parte del datore di lavoro, dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'ultimo periodo assicurativo (comunicazione che deve avvenire entro il 16 marzo per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente⁸);

⁸ Articolo 28, comma 4, del DPR 1124/1965.

- pagamento, da parte del datore di lavoro, della rata di premio che deve avere luogo entro il 16 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce⁹;
- pagamento dei premi speciali, diversi da quelli speciali unitari artigiani, che scadano in data antecedente al 16 maggio 2014¹⁰.

La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni sono volte a permettere, già nel corso dell'anno, ai soggetti interessati di poter fruire dell'agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014). Pertanto il comma 3 in esame dispone, per i premi pagati con la modalità ordinaria e per i premi speciali, il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive, rispettivamente previsti all'articolo 44, comma 2 (termine attualmente fissato al 16 febbraio), e all'articolo 28, comma 4, primo periodo (termine attualmente fissato al 16 marzo), del DPR 1124/1965.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Art. 2, co. 3 e art. 3, co. 1-4. – Maggiori interessi debito pubblico	4,3			4,3			4,3		

Il prospetto riepilogativo riporta l'onere, di cui al comma in esame, congiuntamente a quello relativo all'articolo 3, commi 1-4 (agevolazioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014), quantificato in circa 300 mila euro per l'esercizio 2014.

La relazione tecnica, afferma che l'importo interessato dal differimento¹¹ è pari a euro 3,1 miliardi. Per la stima degli interessi la RT utilizza il tasso *forward* a tre mesi sulla curva dei titoli di Stato italiani con partenza dal 16 febbraio, che è dello 0,51 per cento annuo¹².

⁹ Articolo 44, comma 2, del DPR 1124/1965.

¹⁰ Articolo 42 del DPR 1124/1965.

¹¹ Si presume che la RT faccia riferimento al monte contributivo interessato dai differimenti in esame.

¹² Si segnala che in base a quanto riportato nelle previsioni del sito euribor.it (1° gennaio 2014), nei primi mesi del 2014 le rate di mutuo dei tassi variabili dovrebbero pressoché restare stabili. Le previsioni danno l'euribor 3 mesi a 0,30% nel mese di marzo. Un leggero aumento è previsto verso la fine dell'anno, quando la scadenza trimestrale dovrebbe salire a 0,35%.

Pertanto, il calcolo degli interessi da coprire si sviluppa come segue: 3.100 milioni x 0,51 per cento x 3/12 = 3,95 milioni di euro.

Al riguardo si osserva che la quantificazione appare corretta sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 2, comma 4

Tassa di concessione governativa su telefoni cellulari

Normativa vigente: L'art. 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641/1972 dispone, con riferimento all'"impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione" il pagamento della tassa di concessione governativa di euro 5,16 mensili, per le utenze telefoniche cosiddette residenziali ("*family*") e di euro 12,91 mensili per i contratti "*affari*".

La norma reca una norma interpretativa in materia di imposta di concessione governativa per i contratti di abbonamento per l'utilizzo di telefoni cellulari.

In particolare, ai fini degli effetti dell'art. 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641/197, le "stazioni radioelettriche" indicate nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003 si interpretano nel senso che includono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa chiarisce che la suddetta interpretazione consente di chiudere un contenzioso giudiziario (per il quale è fissata udienza per il 25 febbraio prossimo dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione) che, ove sfavorevole all'amministrazione, potrebbe determinare obblighi restitutori particolarmente rilevanti avuto riguardo al gettito dell'imposta (800 milioni annui) e al termine di prescrizione dell'istanza di restituzione (10 anni).

Al riguardo, tenuto conto di quanto indicato nella relazione illustrativa, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 3, commi 1-4

Sospensione adempimenti tributari e contributivi per alluvione gennaio 2014

Le norme introducono benefici di carattere tributario e contributivo in favore dei soggetti interessati dall'alluvione del 17 gennaio 2014, anche in considerazione del fatto che tale calamità si è verificata in alcuni territori, individuati dal comma 1, già colpiti dal sisma di Emilia Romagna del maggio 2012.

In particolare, in favore dei soggetti (persone fisiche e non) che avevano la residenza o la sede operativa nei predetti territori, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da attività di accertamento e riscossione. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione opera, senza applicazione di interessi e sanzioni, fino al 31 luglio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

- i termini per i versamenti ed adempimenti di contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL;
- i termini per la notifica di atti di accertamento e riscossione;
- i termini per gli adempimenti verso le pubbliche amministrazioni effettuati o a carico di professionisti, consulenti e CAF che abbiano sede o che operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori interessati rappresentino almeno il 50% del capitale.

La sospensione dei termini non si applica alle ritenute dovute sui redditi di lavoro dipendente (commi 2 e 3).

In alcuni territori specificatamente individuati dalla norma (frazioni della città di Modena), le disposizioni del presente articolo si applicano solo su richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità dell'immobili verificata dal comune; tali comuni trasmettono all'Agenzia delle entrate la copia dell'atto di verifica entro i successivi 20 giorni (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica pari a 300.000 euro per l'anno 2014 inclusi nella voce "Interessi sul debito pubblico". Il prospetto quantifica congiuntamente tali oneri e quelli (pari a circa 4 milioni) derivanti dall'art. 2, c. 3, al quale si rinvia.

(milioni di euro)

Art. 2, c. 3 e art. 3, cc1-4	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese									
Interessi sul debito pubblico	4,3			4,3			4,3		
<i>Di cui norma in esame</i>	0,3			0,3			0,3		

La relazione tecnica stima che la sospensione dei termini di versamento riguardi un ammontare di tributi erariali e territoriali di circa 42 milioni di euro, cui si aggiunge la quota di contributi, stimata in 58 milioni, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro.

La quantificazione dell'onere per interessi è effettuata applicando un tasso di interesse dello 0,6% annuo per un periodo di 6 mesi. La RT afferma che il calcolo è stato sviluppato con riferimento ad un semestre intero, posto che tutti i pagamenti siano sospesi per l'intero semestre:

$$100 \text{ mln} \times 0,6\% \times 6/12 = 300.000 \text{ euro}$$

Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica indica una stima dell'ammontare dei tributi e contributi sospesi (100 milioni) senza fornire elementi di valutazione che consentano la verifica della stima stessa. In proposito, appare opportuno che siano acquisiti elementi di maggior dettaglio circa i parametri sottostanti la quantificazione.

Per quanto concerne il tasso di interesse utilizzato (0,6%) si segnala che, la relazione tecnica riferita al comma 3 dell'art. 2 utilizza invece un tasso di interesse inferiore (0,51%).

Si fa inoltre presente che la norma non indica espressamente il termine iniziale della sospensione, mentre la RT indica come data iniziale quella in cui si è verificata l'alluvione (17 gennaio 2014). In tal caso, complessivamente, il periodo di sospensione risulterebbe pari a 6,5 mesi (la RT ha stimato l'onere con riferimento ad un periodo di 6 mesi).

ARTICOLO 3, comma 5

Rifiuti prodotti per effetto dell'alluvione del gennaio 2014 in Emilia-Romagna

La norma dispone che i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 siano classificati come rifiuti urbani non specificati altrimenti¹³. Il presidente della regione Emilia-Romagna definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio

¹³ Si tratta dei rifiuti ai quali è assegnato – dal Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006 - parte IV allegato D) - il codice CER 20.03.99.

e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia regionale di prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio pubblico locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il presidente della regione dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

La **relazione tecnica** non considera la norma

La **relazione illustrativa** afferma che con la norma in esame si intende semplificare le attività di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'alluvione del 17 gennaio 2014. Se, infatti, la disciplina nazionale distingue i rifiuti in urbani e speciali (dettando specifiche norme e requisiti per l'autorizzazione all'attività di trasporto in relazione alle categorie di appartenenza), d'altra parte la natura dei rifiuti prodotti per effetto dell'alluvione non rende possibile distinguere i rifiuti di provenienza urbana (domestici e assimilati agli urbani) dai rifiuti speciali. Ciò potrebbe comportare un rilevante rallentamento nell'attività di raccolta e di trasporto a causa dell'insufficienza dei mezzi autorizzati. La relazione evidenzia, inoltre, che la normativa europea si limita a distinguere i rifiuti in pericolosi e non pericolosi e solo in relazione a questa natura detta specifiche regole gestionali per la migliore tutela della salute.

La norma rispetta, pertanto, gli obblighi europei, in quanto ai fini dello smaltimento dei rifiuti che risulteranno pericolosi dovranno in ogni caso continuare ad essere applicate le pertinenti norme tecniche e gestionali di maggior cautela previste per tale categoria di rifiuti.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato nella relazione illustrativa, appare opportuno acquisire conferma circa la compatibilità della norma in esame (che uniforma le modalità di trattamento dei rifiuti urbani e speciali prodotti per effetto dell'alluvione del 17 gennaio 2014) con la disciplina europea. Ciò al fine di non incorrere in eventuali oneri di natura sanzionatoria.

ARTICOLO 3, comma 6

Ripristino della viabilità stradale in Sardegna dopo le alluvioni del 2013

Normativa vigente - l'art. 1, comma 123, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della Sardegna interrotte o danneggiate

per gli eventi alluvionali del novembre 2013, il presidente della società ANAS SpA, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino, provveda in via di anticipazione a valere sulle risorse autorizzate per il programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale gestita da ANAS¹⁴.

La norma novella l'art. 1, comma 123, della legge 147/2013 prevedendo che il Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali in Sardegna interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 operi con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992.

L'articolo 5, comma 2, della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) stabilisce che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che ne cura l'attuazione nel limite delle risorse disponibili.

La **relazione tecnica** non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3, comma 7

Personale impiegato nelle attività di protezione civile

La norma stabilisce che fino al 2015 è consentito il riconoscimento, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito di specifici presidi operativi e strutture del Dipartimento della protezione civile, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste da determinate ordinanze di protezione civile, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 537/1993.

Tale ultima norma stabilisce che i pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti

¹⁴ Di cui all'articolo 18, comma 10, del DL 69/2013. Per quanto riguarda il "Programma ponti e gallerie stradali", previsto dal richiamato articolo 18, comma 10, la legge di stabilità per il 2014 (tabella E) ha previsto un rifinanziamento pari a 150 milioni nel 2014 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Lo stanziamento risultante è quindi pari a 306 milioni per il 2014, 231 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016 (cap. 7538 del MIT).

economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

Il predetto riconoscimento è disposto con riferimento al triennio 2013-2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti per trattamenti accessori	3,0	1,5		3,0	1,5		3,0	1,5	
Maggiori entrate contributive e fiscali su emolumenti al personale				1,5	0,7		1,5	0,7	

La relazione tecnica stima l'onere per l'attuazione della disposizione in esame tenendo conto delle previgenti remunerazioni e delle unità di personale adibite alle attività che la norma intende garantire ventiquattro ore su ventiquattro. L'onere annuo è determinato in 1,5 milioni di euro, a lordo degli oneri riflessi, valutando le seguenti componenti:

- euro 144.802,24 per indennità di presidio operativo, giorni feriali;
- euro 293.718,18 per indennità di presidio operativo, giorni festivi e notturni;
- euro 342.896,80 per indennità personale delle strutture operative impiegato presso la Sala situazione Italia;
- euro 53.013,65 per indennità di turno prestato in eccedenza rispetto a quelli previsti dal personale della Sala situazione Italia;
- euro 139.043,06 per indennità al personale impiegato nelle attività di previsione e allertamento meteo, nonché per la gestione aerea unificata della flotta di Stato, adibita al servizio di antincendio boschivo;
- euro 448.526,00 per indennità di reperibilità del personale facente parte dei nuclei operativi di pronto impiego nella gestione delle emergenze.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa gli elementi ed i parametri adottati per la quantificazione dell'onere, limitandosi ad indicare la maggiore spesa complessiva da sostenere con riferimento ai singoli elementi di costo individuati. Non appare quindi possibile effettuare un riscontro circa la congruità della spesa autorizzata.

Si osserva, inoltre, che la spesa autorizzata per il 2014 è pari al doppio dell'onere annuo e che il riconoscimento dell'indennità avviene con riferimento al triennio 2013-2015: dal tenere

delle disposizioni si desume quindi che nel corso dell'anno 2014 saranno corrisposti gli arretrati per le prestazioni rese per l'intero 2013. Premessa l'opportunità di una conferma in proposito, andrebbero forniti in primo luogo chiarimenti in merito agli effetti della norma sul saldo di indebitamento netto. Infatti, il prospetto riepilogativo con riferimento a tale saldo imputa all'esercizio 2014 anche l'onere per il 2013: considerato che la spesa in questione riguarda emolumenti per il personale, andrebbe verificato se tale modalità di imputazione temporale sia coerente con i criteri contabili definiti in sede europea.

Andrebbe altresì chiarito sulla base di quali presupposti si sia determinata la necessità di finanziare nell'anno in corso la corresponsione di emolumenti per prestazioni già rese dal personale interessato e non remunerate nel precedente esercizio. Tali elementi di valutazione appaiono necessari anche al fine di chiarire se sussistano altre spese di personale non ancora emerse in relazione a prestazioni lavorative già svolte nel corso del 2013. Inoltre, poiché la disposizione fa riferimento al triennio 2013-2015, andrebbe espressamente esclusa l'eventualità di un prolungamento della spesa anche ad esercizi successivi.

Infine, andrebbe verificata la compatibilità della previsione di un limite di spesa per componenti stipendiali indennitarie che sembrano avere natura obbligatoria, essendo connesse con la prestazione lavorativa richiesta.

ARTICOLO 4

Copertura finanziaria

La norma prevede che all'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera *a*), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C.

Al riguardo, si segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) e l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, recante spese di funzionamento della Presidenza del consiglio dei ministri (capitolo 2115 – ministero dell'economia e delle finanze), recano le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in esame, al fine di meglio chiarire le disposizioni di cui all'articolo 3 suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, appare opportuno sostituire le parole: "All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3" con le seguenti: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4 e 7". Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.